



TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n.526/2021 R.G.

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa discussa all'udienza del **3/3/2023** - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito-promossa da:

- **SERRA Serenella**, nata a Taviano (LE), il 19/9/1967 e residente a Melissano (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli Avvocati Laura Corvaglia e Antonio Corvaglia

Ricorrente

C O N T R O

- **INPS**, in persona del Presidente legale pro -tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Gianmario Rombaldi e Salvatore Graziuso

Resistente

Oggetto: reddito di cittadinanza

FATTO E DIRITTO

Con atto depositato in data 19/1/2021 la ricorrente in epigrafe espone che con provvedimento del 10/12/2020 l'INPS le ha revocato il beneficio del c.d. "Reddito di Cittadinanza" dalla data di decorrenza, 18/4/2019, e le ha preannunciato il recupero delle somme indebitamente corrisposte, a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza del reato ex art.7, primo comma, D.L. 4/2019, convertito in Legge n.26/2019, per aver ella omissa di indicare nella domanda amministrativa la titolarità di conto di gioco on line nel quale risultavano vincite negli anni 2017 e 2018 fino ad € 20.000,00, e rappresenta che il ricorso amministrativo presentato contro il provvedimento di revoca non ha avuto esito positivo.

Parte ricorrente deduce erroneità del provvedimento di revoca del beneficio, perché gli importi giocati sono stati computati nel suo reddito, tenendo conto sia

rilevato che l'art.67 TUIR prevede, infatti, quali redditi diversi "d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali";

rilevato che l'art.69 primo comma TUIR prevede che "1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione";

ritenuto, pertanto, che i premi e le vincite costituiscano reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta sicchè gli importi utilizzati per partecipare al gioco non dovranno essere dedotti dalla vincita;

ritenuto che conseguentemente debba essere dichiarato nella DSU (finalizzata alla compilazione del Modello ISEE) l'importo totale lordo della vincita;

rilevato che l'art.7 D.L. 4/2019 convertito in Legge n.26/2019 prevede che "1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni.*

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre anni.

3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca e' disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non puo' essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle

informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:

a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;

b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;

c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;

d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;

e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;

f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;

g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12;

h) venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.

6. La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le

false o incomplete dichiarazioni costituiscano reato (*“salvo che il fatto costituisca più grave reato”*).

Pertanto, si deve ritenere che la assoluzione in sede penale non renda inefficace, né immotivata la revoca disposta dall'INPS.

Inoltre, si deve ribadire anche in questa fase di merito che l'art.5, comma sesto, D.L. 4/2019, convertito in Legge n.26/19 recita: **“Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità”**.

Ne consegue che l'uso del beneficio economico da parte della ricorrente e, per quanto si evince dai capitoli di prova testimoniale, anche da parte dei suoi familiari per giocare d'azzardo in line si pone in contrasto con il divieto di cui al citato art.5.

Alla luce di quanto esposto e considerato, il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta anche nella fase cautelare e al valore dichiarato della causa, vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce Sezione Lavoro

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro,

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.200,00, oltre rimborso spese generali IVA e CPA, come per legge.

Lecce, 3 Marzo 2023

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I.
Gustapane